

REGIONE DEL VENETO

**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 4/2016)**

Parere n. 147 del 28/04/2021

Oggetto: DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L. – Impianto idroelettrico sul torrente Digon – Comuni di localizzazione: San Nicolò di Comelico, Comelico Superiore (BL) – Procedura V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 20/12/2019 la società Dolomiti Derivazioni S.r.l., con sede legale in Via Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259, ha presentato domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n.554535 del 23/12/2019 e successivamente perfezionata in data 29/01/2020, in data 31/01/2020 ed in data 20/02/2020 prot. n. 84205 del 21/02/2020.

Con nota prot. n. 94158 del 27/02/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Con nota prot. n. 0269777 del 08/07/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In data 05/08/2020 la società proponente ha presentato la suddetta documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 312277 del 06/08/2020.

Con nota prot. n.336487 del 27/08/2020 la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- CAI Sezione Val Comelico (pervenute il 25/10/2020 con prot. n. 455750 del 27/10/2020);
- Comuni di Comelico Superiore e San Nicolò di Comelico (pervenute il 26/10/2020 con prot. n. 455782 del 27/10/2020);
- Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0458829 del 28/10/2020)
- Sig.ra Lucia Ruffato/Giovanna Ceiner/Giovanna Deppi (pervenute il 26/10/2020 e prot. n. 456031 del 27/10/2020);
- Sig.ra Lucia Ruffato/Giovanna Ceiner/Giovanna Deppi (pervenute il 13/11/2020 e prot. n. 486321 del 16/11/2020);

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot.0016168 del 30/06/2020, acquisito con prot.regionale n. 258724 del 01/07/2020);
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali – Sede di Venezia -- (prot. n. 5402 del 07/10/2020, acquisito con prot. reg. n. 426606 del 07/10/2020;

Con nota acquisita con prot. n. 455733 del 27/10/20, la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha comunicato alla Direzione Ambiente-U.O. VIA la data, il luogo e l'ora della presentazione del progetto ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016. L'annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 03/02/2021

Nella seduta del 03/02/2021 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

VISTE le osservazioni pervenute;

ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

RICHIAMATO il **parere negativo** espresso con nota prot. n. prot.0016168 del 30/06/2020 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

CONSIDERATA l'istruttoria predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità nella quale si propone un **esito non favorevole della valutazione d'incidenza** in quanto, in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi ed inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l'assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto;

RICHIAMATO il **parere negativo** espresso con nota prot. n. 5402 del 07/10/2020 dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

RICHIAMATO il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita quanto segue: *"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"*;

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: *"in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un*

alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la *"Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche"* costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla *"Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche"* risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

CONSIDERATO che l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla *"Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche"*, pone la proposta di derivazione d'acqua in oggetto in classe di rischio ambientale "ALTO";

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 71678 del 16/02/2021 la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite in data 26/02/2021 con prot. n. 93707 del 01/03/2021.

4. VALUTAZIONI FINALI DEL GRUPPO ISTRUTTORIO

Con riferimento alle osservazioni presentate dal proponente, di seguito si espone quanto indicato dal proponente e l'esito delle pertinenti considerazioni:

I. Il proponente rileva come la Regione del Veneto motivi il giudizio non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale richiamando le tematiche contenute nel parere non favorevole con cui la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 0011855-P del 26/04/2021, acquisita con prot. reg. 190642 del 27/04/2021, ha ribadito quanto segue:

"...in merito alla assenza di provvedimenti di vincolo espressi dal punto di vista architettonico e paesaggistico si fa presente come l'area interessata, oltre ad essere tutelata ex lege in base all'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D. Lgs. n.42/2004 è stata oggetto, in tempi recenti, di dichiarazione di notevole interesse pubblico con DM 5/12/2019 n. Rep. 1676.

Detto provvedimento, oltre a essere stato assoggettato alle forme di pubblicità dovute dal punto di vista procedurale, per le sue caratteristiche ed estensione, è stato oggetto di estrema attenzione mediatica talché risultano incomprensibili le affermazioni di parte proponente circa la sua inesistenza nonché la mancata considerazione del suo contenuto prescrittivo.

Si segnala altresì che il parere rilasciato da questo Ufficio contiene un espresso riferimento al contrasto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo e, più precisamente, nell'art.3.2.3.1 e 3.2.1.1. dell'allegato A del D.M. 5/12/2019 n. Rep. 1676”.

II. L'amministrazione richiama, altresì, il parere espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali con il quale si asserisce – in virtù della D.G.R.V. 1988/2015 il divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 kmq.

Con riferimento alle sopra citate osservazioni si conferma il parere espresso con nota n. 5402 del 07/10/2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, con il quale:

“Considerato:

- Che la Direttiva Derivazioni e le “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione i prelievi per l'uso idroelettrico” (Volume 8 - 20.4.5 del Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali) fanno divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km²;
- che tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;
- che l'estensione del bacino sotteso in corrispondenza dell'opera di presa sul rio Giau Storto è pari a 4,65 km²;
- che la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente riporta gli esiti del monitoraggio ante-operam già prescritto da questa Autorità nell'ambito del parere citato in premessa;
- che in particolare la valutazione dell'indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall'esercizio dell'impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico sia del torrente Digion che del rio Gio Storto allo stato non buono;
- che l'acquisizione di tale approfondimento conoscitivo, essendo finalizzato a descrivere i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, trova puntuale riferimento nel quadro procedimentale della VIA (art. 22, comma 3, punto b del D.Lgs. 152/2006) cui si corrisponde;
- che pertanto sussiste il rischio di deterioramento dell'attuale stato buono del corpo idrico individuato dal codice regionale 525_20 e del Rio Giau Storto (non tipizzato).

Tutto ciò premesso e considerato questa Autorità di bacino esprime parere non favorevole nei riguardi dell'impianto precisato in oggetto per le motivazioni di cui ai precedenti considerato”

III. L'amministrazione giustifica, inoltre, il parere non favorevole al rilascio del giudizio ambientale positivo in considerazione dell'istruttoria predisposta dal consulente del Comitato VIA nella quale si propone un esito non favorevole della valutazione d'incidenza del progetto in quanto, in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi “non è certa l'assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto”.

Le osservazioni del Proponente non hanno portato nuove argomentazioni in tema di Valutazione d'incidenza ambientale, si conferma l'esito non favorevole della valutazione d'incidenza espresso con Relazione Istruttoria 06_21 del 20/01/2021, in quanto “in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi ed inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l'assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto”.

IV. Tra le ulteriori motivazioni addotte dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si legge come quest'ultimo si fosse radicato nella convinzione non corretta per cui la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione del progetto dell'impianto in argomento – calcolato applicando i criteri dell'Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche di cui alla Deliberazione del 14 dicembre 2017 n. 1 (Direttiva Derivazioni) – risulterebbe ALTO con la conseguenza che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la derivazione della società non sarebbe compatibile con l'art. 12 bis del RD 1775/1933. A tal proposito, si noti come la valutazione del rischio ambientale relativo al progetto dell'impianto in disamina si radica essenzialmente sul giudizio della Provincia di Belluno – espresso con nota 2 febbraio 2021 prot. n. 47411 – il quale è palesemente illegittimo e non corretto, sfociando in contestazioni totalmente errate.

Si fa rilevare che la norma secondo cui non è possibile rilasciare la concessione di derivazione d'acqua e, in generale, approvare un progetto i cui effetti possono produrre un deterioramento dello stato del corpo idrico interessato, oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per lo stesso C.I. dal PdGAO, sono contenuti già nella Direttiva 2000/60/CE (DQA) e successivamente recepiti a livello Nazionale con le norme di settore (vedasi in particolare D.Lgs. n. 152/2006). Con riferimento alla pratica in esame, non è stata fatta un'applicazione pedissequa e vincolante della Direttiva Derivazioni, come sostiene il richiedente, ma ne è stato utilizzato il contenuto tecnico-scientifico come linea guida per la valutazione del rischio che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, si possa determinare un deterioramento dello stato del T. Digon (C.I. 525_20) e del Rio Giau Storto, ovvero il mancato mantenimento degli obiettivi di qualità per lo stesso previsti dal PdGAO 2015-2021. I criteri forniti dalla “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” rappresentano infatti, a oggi, il miglior strumento tecnico-scientifico obiettivo di valutazione del sopracitato rischio, detto per l'appunto “Rischio Ambientale”.

Del resto, l'orientamento del Comitato VIA circa le modalità di utilizzo dell'approccio metodologico in argomento nei procedimenti in corso volti al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di assoggettabilità alla VIA relativi alle proposte di sfruttamento idroelettrico che insistono sul territorio della Regione Veneto, è stato presentato e condiviso in sede di Comitato VIA del 15.01.2020 e reso poi pubblico sul sito VIA della Regione Veneto nella sezione “Strumenti”, accedendo alla quale è possibile scaricare il documento in formato digitale (*.pdf).

Al fine di garantire il soddisfacimento del principio di “non deterioramento” dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla DQA, la Direttiva Derivazioni introduce dei criteri metodologici di carattere tecnico/scientifico, per la valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni, che permettono di costruire una matrice per valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico, determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi “ALTO”, “MEDIO”, “BASSO”; configurandosi così come una misura necessaria per dare riscontro alle criticità avanzate dalla Commissione Europea attraverso l'avvio della procedura nominata EU PILOT 6011/2014/ENVI.

Anche se al fine di garantire il soddisfacimento del principio di “non deterioramento” dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla D.Q.A., la norma e quindi l'approccio metodologico della Direttiva Derivazioni (DD) “assume il valore di linee guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente” per le derivazioni, non pare confutabile che la metodologia introdotta con la Direttiva Derivazioni costituendo il primo autorevole approccio tecnico-scientifico in grado di garantire la concreta applicazione della disciplina comunitaria (D.Q.A.), trasfusa dal legislatore nazionale nell'obbligo stabilito dall'art. 12-bis comma 1 lett. a del R.D. n. 1775/33, debba essere utilizzato nell'attuale contesto normativo.

Ne deriva a corollario che la Direttiva Derivazioni, pur non direttamente applicabile alle istanze già in corso di istruttoria quale linea guida e misure di salvaguardia, costituisce indubbiamente lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile; strumento che, nell'esercizio della discrezionalità tecnica per i procedimenti di valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico, l'amministrazione provinciale e regionale precedenti hanno ritenuto di porre a fondamento delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali.

Cosicché deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando tali criteri, risponda appieno al requisito definito nel principio di precauzione dall'art. 301 del D.Lgs 152/2006. Di conseguenza, per l'attuazione del principio di precauzione, è necessario individuare il rischio per la salute umana, o per l'ambiente, a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

Ciò posto, per la menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base a tali criteri tecnico-scientifici, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Si evidenzia pertanto come il modo di procedere sopra descritto, contrariamente a quanto sostenuto da Dolomiti Derivazioni S.r.l., non comporti la violazione del principio del "*tempus regit actum*", né tanto meno quella del principio del "*tempus regit actiones*", impropriamente invocati dal richiedente nelle controdeduzioni del 25.02.2021.

V. Anche ove si volesse utilizzare il riferimento della Direttiva quale punto di confronto per valutare l'assentibilità del progetto di derivazione in disamina, le amministrazioni dovrebbero tener presente che lo stato di qualità indicato per i corsi d'acqua in disamina è stato, in realtà, determinato in modo errato e, comunque, unilateralmente imposto in via convenzionale da parte dell'amministrazione.

Si conferma che il rio Giau Storto risulta NON TIPIZZATO. Per quel che concerne i non tipizzati il processo di tipizzazione è in continua evoluzione. Nel caso specifico il rio Giau Storto, che sottende un bacino inferiore a 10 km², è privo di pressioni e costituisce una testa del bacino, è da considerarsi in valore ambientale ELEVATO (vedasi paragrafo 4.4 della Direttiva Derivazioni, che prevede che sia assegnato cautelativamente un valore ambientale convenzionale corrispondente ad "ELEVATO" almeno in uno dei seguenti casi: a) corsi d'acqua non tipizzati; b) tratti di corpi idrici costituenti le cosiddette "headwaters"; c) tratti di corpi idrici sottesi a bacini di estensione inferiore a 10 km²).

Al fine di definire l'effettivo valore ambientale di un corpo idrico si precisa che l'utilizzo dell'indicatore ISECI risulta tanto inadeguato per misurare lo stato ecologico quanto inadeguato per valutare il valore ambientale derivante da quest'ultimo (così come disposto dalla Direttiva Derivazioni).

Riguardo all'osservazione in cui il proponente afferma che con la rilevazione ittiologica eseguita nel PMC ante operam l'indicatore ISECI risulta CATTIVO per il torrente Digon ed il rio Giau Storto, da cui deriva che lo stato ecologico dei due tratti fluviali interessati dalla derivazione è da ritenersi "SCADENTE", si ravvisa che l'indicatore ISECI non è da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico, come tra l'altro riconosciuto dagli estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015 – 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11).

Si ricorda infatti che la stessa classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali, appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021), è stata condotta senza far ricorso all'ISECI. A questo proposito, nel PdGAO si sottolinea come "*l'indicatore ISECI ha dimostrato importanti difetti di funzionamento in alcuni contesti locali in cui è stato messo in pratica. Per tale ragione l'indice non è stato pienamente applicato né a scala nazionale, né a livello distrettuale, non partecipando di fatto alla classificazione dello stato ecologico. L'applicazione dell'indice ISECI così come prevista dal D.M. 260/10 comporterebbe infatti una sostanziale sottostima dell'effettiva qualità del corso d'acqua*", ragione per la quale è stato deciso di escludere questo EQB dalla classificazione ufficiale al termine del primo sessennio di classificazione.

Inoltre, la Provincia di Belluno nel suo contributo (prot. n. 9741 del 26/04/2021) acquisito con prot. reg. n. 189433 del 26/04/2021, ha evidenziato specificatamente per questo punto che "*...nella versione originaria dell'elaborato dal titolo: "Monitoraggio ambientale dei torrenti Digon e Giau Storto Piano di Monitoraggio e Controllo fase ante operam anni 2018-2019", assunto al protocollo della Provincia di Belluno n. 28008*

del 11.09.2019 e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di VIA con nota provinciale prot. n. 37413 in data 06.12.2019, gli stessi esperti ambientali di Acquaprogram dichiaravano apertamente che i risultati derivanti dalle valutazioni sulla fauna ittica basate sull'indice ISECI non fossero da ritenersi idonee ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica del T. Digon. Infatti, a conclusione del paragrafo 4.3.1 dello stesso elaborato, gli esperti di Acquaprogram, riferendosi al tratto del T. Digon posto a monte dell'opera di presa in progetto, scrivevano testuali parole (pag. 43): "L'applicazione del metodo ISECI conduce ad un giudizio dello stato ecologico 'cattivo'. Questo risultato deriva dal fatto che il metodo stabilisce valori nulli e/o negativi per le specie alloctone, tale è considerata la trota fario di ceppo atlantico nell'area alpina, associato all'aspetto che la trota fario sia anche l'unica specie rinvenuta.

Come noto, questo è uno dei principali motivi per cui l'indicatore ISECI sia da considerare ancora sperimentale e sarà oggetto di future modifiche; anche perciò, il risultato ottenuto è da considerare inidoneo a fornire valutazioni sullo stato ecologico dei corsi d'acqua nelle tipologie come quella in oggetto.

Mentre riferendosi al tratto posto a valle dell'opera di presa in progetto sul T. Digon (paragrafo 4.3.2), gli stessi esperti ambientali scrivevano (pag. 46): "Vale evidentemente quanto detto per il settore più a monte e per cui l'indicatore ISECI sia da considerare inidoneo a fornire valutazioni sullo stato ecologico dei corsi d'acqua nelle tipologie come quella in oggetto."

Appare del tutto singolare come la convinzione radicata negli stessi esperti ambientali di Acquaprogram secondo cui l'indicatore ISECI non sarebbe idoneo a fornire valutazioni sullo stato ecologico del T. Digon, sia stata poi completamente stravolta, nel giro di soli tre mesi, con la revisione dell'elaborato dal titolo: "Monitoraggio ambientale dei torrenti Digon e Giau Storto Piano di Monitoraggio e Controllo fase ante operam anni 2018-2019", assunto al protocollo provinciale n. 38793 del 20.12.2019 e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di VIA con nota provinciale prot. n. 5541 in data 03.03.2020. Infatti, la suddetta revisione documentale non introduce alcun elemento o valutazione aggiuntivi rispetto alla versione originaria (assunta al protocollo provinciale n. 28008 del 11.09.2019), ma si preoccupa solamente di eliminare le frasi riportate a pag. 43 e a pag. 46, riferite alla non idoneità dell'indicatore ISECI ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica del T. Digon, e di aggiungere nelle conclusioni generali (paragrafo 5) del il giudizio finale, diametralmente opposto rispetto all'originale, secondo cui: essendo l'indicatore ittico (ISECI) quello nelle condizioni peggiori, ai corsi d'acqua in oggetto (T. Digon e Rio Giau Storto) dovrebbe essere assegnato lo stato ecologico "CATTIVO".

VI. Sulla base dell'erronea classificazione del corpo idrico interessato e della conseguenziale attribuzione della derivazione alla classe di rischio ALTO, l'Amministrazione ha così statuito che – in applicazione del principio di precauzione ambientale – la stessa non risultasse compatibile poiché in grado di produrre un "possibile" deterioramento del corso d'acqua interessato.

Si ribadiscono le considerazioni riportate al punto IV dove si evidenzia che la Direttiva Derivazioni costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile.

Cosicché deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando tali criteri, risponda appieno al requisito definito dall'art. 301 del D.Lgs 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio per la salute umana o per l'ambiente a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

Ciò posto, per la menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base a tali criteri tecnico-scientifici, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Inoltre, il Comitato ha fatto proprio quanto di seguito riportato dalla Provincia di Belluno nel suo contributo (prot. n. 9741 del 26/04/2021) acquisito con prot. reg. n. 189433 del 26/04/2021: "Secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 1, lettera a), del R.D. 1775/1933, in presenza di deterioramento dello stato di qualità dei corsi d'acqua interessati oppure del mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per gli stessi previsti, la concessione non può essere rilasciata e quindi il

progetto non può essere approvato. Nel caso in esame, la valutazione ambientale ex ante eseguita dal Comitato VIA per il progetto di Dolomiti Derivazioni S.r.l. restituisce un livello di rischio ambientale "ALTO" per entrambi i corsi d'acqua interessati (T.Digon - C.I. 525_20 e Rio Giau Storto), ovvero un'alta probabilità che a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto si possa assistere ad un deterioramento dell'attuale stato di qualità dei medesimi. Pertanto, trattandosi di un rischio concreto e reale derivante da una valutazione scientifica obiettiva del livello di rischio ambientale, il Comitato VIA ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'iniziativa in progetto.

Nell'ambito della valutazione preventiva propria della V.I.A., non è stato applicato in modo generico il "principio di precauzione" ma è stato determinato il livello di "rischio ambientale" associato alla costruzione ed esercizio dell'impianto, utilizzando il criterio tecnico scientifico contenuto nella "Direttiva Derivazioni – Approccio per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche"; trattasi quindi di metodo ufficialmente riconosciuto dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, da utilizzarsi quale criterio scientifico predittivo per evitare di introdurre, fin dall'origine, un danno che si concretizza nel deterioramento del corpo idrico cioè affinché esso non si verifichi. Sarebbe assai singolare consentire che si abbia un danno a carico del corpo idrico, avendone cognizione in anticipo, ben sapendo di dover poi intervenire a posteriori nel tentativo di riparare, visto il palese contrasto di quest'ultimo approccio con l'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere **garantita da tutti gli enti pubblici** e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'**azione preventiva**, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01 luglio 2015 (Causa C461/13), sull'argomento, ha introdotto il principio di "non deterioramento del corpo idrico" obbligando gli Stati membri "salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare **progetto** qualora esso sia **idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva.**" Ovviamente, nel riferirsi a "progetti", la sentenza dà per assodato che le opere e gli impianti non siano stati realizzati e pertanto che "l'idoneità a" provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, ovvero a pregiudicarne il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico sia determinata in via predittiva e non semplicemente prescrittiva.

Quindi, contrariamente a quanto sostiene Dolomiti Derivazioni S.r.l., il rischio ambientale legato alla realizzazione e messa in esercizio delle derivazioni d'acqua in progetto sul T. Digon (C.I. 525_20) e sul Rio Giau Storto, non è "solo paventato e non provato" sulla base di uno specifico accertamento scientifico, come sancito dalla Sentenza della C. Stato, sez. IV, n. 1240 del 28.02.2018 richiamata dallo stesso proponente, ma è del tutto concreto (rischio "ALTO"), in quanto valutato sulla base dei già richiamati criteri tecnico scientifici oggettivi di comprovata validità messi a disposizione dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche", pienamente riconosciuti nell'ambito del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

Riferendosi al principio di precauzione invocato dal proponente, la valutazione effettuata dal comitato VIA in esito alla determinazione del livello di rischio ambientale legato alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, definito sulla base dei criteri della D.D. (rischio "ALTO"), risponde a pieno titolo ai requisiti di cui all'art. 301 del D.Lgs. 152/2006".

VII. Con la nota 2 febbraio 2021 della Provincia di Belluno, infine, il gruppo istruttorio ha contestato anche le valutazioni effettuate in merito all'indice IARI per mezzo delle quali la società ha comprovato come – diversamente da quanto asserito dalle controparti – la realizzazione del progetto di derivazione permetterà ai corpi idrici interessati di mantenere lo stato ecologico BUONO.

Si premette che il proponente, al fine di supportare le sue osservazioni utilizza dati di una sperimentazione recentemente avviata da Enel Green Power nel proprio sistema di derivazioni insistenti nel territorio Veneto, sostenendo erroneamente che la stessa attività di verifica e sperimentazione sia stata effettuata dal medesimo concessionario idroelettrico in collaborazione con la Regione Veneto e il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Si asserisce in questa sede che, diversamente da quanto sostenuto dal proponente, l'Amministrazione Regionale e Distrettuale hanno il ruolo di verificare e di valutare gli esiti derivanti da attività sperimentali promosse dai titolari di concessioni, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Deliberazione n.2 del 14/12/2017 del CIP del Distretto Alpi Orientali per la corretta definizione del DE.

Nel caso specifico inoltre i dati e gli esiti dei monitoraggi relativi all'applicazione dell'indice IARI, che il proponente ha riportato come situazioni osservate nel territorio regionale, non risultano ad oggi né acquisiti e conseguentemente verificati e validati dalle sopraccitate Amministrazioni.

Ciò posto il Comitato VIA non può considerare, e di conseguenza esprimersi, sulle valutazioni effettuate dal proponente derivanti dall'utilizzo di esiti di una sperimentazione avviata dal concessionario di altra derivazione, ai sensi della Direttiva Deflussi Ecologici, non ancora valutate dalla stessa Amministrazione competente.

Si riporta di seguito l'estratto del parere VIA della seduta del 03/02/2021 relativo alla tematica dello IARI:

“Piano di monitoraggio e controllo

Con nota n. 0054055 del 31/05/2018 ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità del PMC proposto con le “Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici”, con le seguenti precisazioni:

- 1) il calcolo di IQM e IARI va eseguito anche per il torrente Giau Storto;*
- 2) per il torrente Digon il corpo idrico interessato è il 525_20: nel PMC sono contenuti alcuni refusi che richiamano il CI 525_10.*

Si evidenzia che l'elaborato 106_PD_6.1_PM_00, pubblicato sul sito della Regione Veneto, corrisponde alla revisione 00 del PMC (febbraio 2017), mentre ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità alla revisione 02 dello stesso (marzo 2018).

In data 17/04/2018 sono stati concordati, in sopralluogo congiunto, i punti per il monitoraggio biologico, chimico e della portata presso gli alvei dei torrenti Digon e Giau Storto. Viste le condizioni dei luoghi, sono state inoltre concordate diverse modalità per il monitoraggio della portata nella fase ante operam rispetto a quanto riportato nel PMC (non più stazioni in continuo, ma misure sistematiche bisettimanali).

Per quanto riguarda il capitolo n. 2, “Stazioni di campionamento”, della Relazione “Monitoraggio ambientale dei Torrenti Digon e Giau Storto - Piano di Monitoraggio e Controllo - Fase Ante Operam. Anni 2018-2019”, del 21/07/2019, si evidenzia che in tabella 1:

- 1. le coordinate relative ai primi due punti non corrispondono a quelle riportate nel verbale relativo al sopralluogo congiunto effettuato in data 17/04/2018;*
- 2. il corpo idrico riportato per il torrente Digon non è corretto.*

...(Omissis in quanto non pertinente alla tematica IARI)....

Per quanto riguarda il calcolo dell'indice IARI (par. 4.6 della Relazione “Monitoraggio ambientale dei Torrenti Digon e Giau Storto - Piano di Monitoraggio e Controllo - Fase Ante Operam. Anni 2018-2019”, va evidenziato quanto segue:

- non appare adeguatamente motivata la scelta di ricostruire le portate mensili della serie storica di riferimento a partire dai dati registrati dalle due stazioni ARPAV sul torrente Boite a Podestagno (per il torrente Digon) e torrente Padola a Santo Stefano (per il torrente Giau Storto);*
- il par. 4.6.1.1 riporta “Come evidenziato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, nel tratto a monte della derivazione ...sono invece presenti alcune opere di derivazione. Le derivazioni presenti sono quasi tutte situate in torrenti laterali e molte sono a scopo idropotabile. L'unica situata sul Torrente*

Digon è la derivazione a scopo 'Igienico forza motrice e idropotabile' situata alle sorgenti del Digon che deriva una quantità d'acqua molto modesta (i.e. 2 l/s). Altre 4 derivazioni sono situate su affluenti laterali e hanno in un caso scopo potabile, in due casi scopo potabile e idroelettrico e in un caso irriguo e idroelettrico. La portata massima complessiva derivata da queste derivazioni è di 67,22 l/s. Si ritiene che pur essendo il contributo di prelievo di queste derivazioni di una certa entità, il loro impatto sul torrente Digon sia modesto e che pertanto dal punto di vista idrologico queste pressioni possano essere complessivamente considerate trascurabili". Tale complesso di derivazioni, tuttavia, non può ritenersi trascurabile ai fini della analisi di alterazione del regime idrologico del bacino drenante il tratto a monte della futura opera di presa: tali sottrazioni di portata, pertanto, si dovrebbero considerare nell'analisi dell'indice IARI attuale e futuro;

- *al par. 4.6.1.2 torrente Digon "tratto a valle derivazione" emergono alcune apparenti incongruenze: nella simulazione di esercizio dell'impianto non pare considerato il minimo tecnico della portata derivabile. Inoltre la portata massima derivabile dalla presa del t. Digon risulta di 0.910 mc/s (tab. 36) contro un valore di 0.875 mc/s indicato nella Relazione Idrologica (par. 5). Ancora nella tabella 37 i valori dei percentili (QN0.25,i e QN0.75,i) appaiono anomali. Analogamente nel par. 4.6.2.2 torrente Giau Storto "tratto a valle derivazione" la portata massima derivabile risulta 0.096 mc/s (tab. 41) mentre la Relazione Idrologica (par. 5) indica 0.121 mc/s e anche qui non viene indicato un valore di portata minima derivabile;*
- *nel par. 4.6.1.3 il segmento a valle dell'opera di presa prevista sul t. Digon (L = 5310 m) è considerato unico dalla presa fino alla fine del corpo idrico 525_20; tuttavia, tale segmento dovrebbe essere scorporato in ulteriori tratti idrologicamente omogenei (per ognuno dei quali calcolare il valore del Pi,k,) poiché caratterizzati da variazioni significative del regime idrologico:*
 - o *tratto 1: dalla futura opera di presa sul t. Digon all'immissione del t. Giau Storto nel t. Digon;*
 - o *tratto 2: dall'immissione del t. Giau Storto al punto di restituzione dell'impianto in progetto;*
 - o *tratto 3: dalla restituzione dell'impianto in progetto alla presa dell'impianto esistente (cod. 1328);*
 - o *tratto 4: dalla presa alla restituzione dell'impianto esistente (cod. 1328);*
 - o *tratto 5: dalla restituzione dell'impianto esistente (cod. 1328) alla fine del corpo idrico 325_20 (immissione nel t. Padola);*
 - o *nel par. 4.6.1.3 la lunghezza totale del corpo idrico 525_20, indicata in 11.670 m (6.360 m del tratto1 e 5310 m del tratto2), è diversa da quanto riportato nel "Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015 – 2021" (10.410 m) al link: https://webgis1.alpiorientali.it/direttivaderivazioni/output/dbo_FIUMI_view.php?editid1=ITARW06PII2300010VN;*
 - o *nel par. 4.6.1.4 il giudizio esperto sull'indice IARI del t. Digon accenna genericamente (senza fornire elementi quantitativi) all'apporto di "...contributi laterali con discrete portate fluide durante l'anno, proporzionali ai piccoli bacini di competenza e che da subito concorrerebbero ad incrementare la portata rilasciata dalla futura opera di presa (D.M.V....". Tali contributi, se significativi, non possono essere considerati aggiuntivi ma, nel calcolare l'indice IARI in maniera corretta (per tratti idrologicamente omogenei), dovrebbero già essere stati considerati e valutati.*

Per quanto sopraesposto la valutazione dell'Indice IARI appare approssimativa e pertanto non verificabile. ... (Omissis in quanto non pertinente alla tematica IARI)...."

In merito a quanto osservato dalla Ditta Dolomiti Derivazioni s.r.l. sulla valutazione dei risultati dell'applicazione dell'indice IARI al corpo idrico 525_20 (T. Digon) e T. Giau Storto si ribadisce che non sono state superate le criticità riscontrate nell'analisi del calcolo dell'indice IARI per il corpo idrico 525-20 presentato dal Proponente nella Relazione Istruttoria della procedura VIA. Pertanto, anche sulla base delle valutazioni ulteriori fornite nelle osservazioni del proponente, la valutazione dell'Indice IARI, così come presentato, risulta non verificabile.

Pur non entrando nel merito dei risultati della "simulazione dell'impatto" dell'impianto idroelettrico di valle con i due scenari estremi tesa a dimostrare la non significatività dell'impianto stesso visto che lo IARI

risultante non varierebbe la sua classe rimanendo “non buono”, si sottolinea come la procedura di simulazione proposta dal proponente non abbia alcuna attinenza e coerenza con la metodologia di calcolo dell’indice IARI prevista dal manuale ISPRA ‘Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici’, vers. 1.1 (2011).

Alcune componenti che possono in diversa misura influire sul risultato finale dello IARI e che dovrebbero rientrare nella formulazione del Giudizio Esperto, appositamente previsto nel sopracitato Manuale ISPRA potrebbero essere desunte con il seguente ragionamento. In tal senso si evidenzia che il Giudizio Esperto, nel caso di sezione con disponibilità di dati “scarsa”, necessario qualora l’indice IARI dia un risultato maggiore di 0.15 (non buono) e finalizzato a confermare o rigettare le criticità rilevate nell’applicazione di tale indice, dovrebbe focalizzarsi quindi sulla valutazione di tutte le componenti idrologiche che possono influire sul valore finale dell’indice, di seguito riportate:

- l’intrinseca variabilità dei dati inter-annuale e intra-annuale rispetto ad una serie, almeno ventennale, di portate storiche unita alle variazioni a medio-lungo termine potenzialmente introdotte dai cambiamenti climatici;
- l’utilizzo di serie storiche di portate naturali di riferimento derivanti dall’applicazione del criterio della presunta ‘similitudine idrologica’ tra bacini idrografici. Tale similitudine non risulta essere spesso dimostrata e talvolta è applicata a bacini non limitrofi, cosa che può portare ad una sistematica sovra/sottostima del quadro delle portate di riferimento, con ovvie conseguenze sulla determinazione della fascia di ‘normalità’ compresa tra il 25° ed il 75° percentile;
- la presenza di pressioni idrologiche (ad esempio i prelievi) assai differenti nei bacini a monte della sezione di interesse e della stazione di monitoraggio da cui è ricavata la serie storica di riferimento delle portate, dovrebbero andare debitamente considerate nella ricostruzione del quadro storico naturale di riferimento, tenendo conto anche della loro evoluzione temporale (es. progressivo sviluppo dei prelievi per innevamento artificiale), per cui i dati rilevati negli anni da una stazione idrometrica in un dato bacino idrografico possono essere stati via via influenzati da prelievi crescenti;
- l’indice IARI va sempre valutato sull’intero corpo idrico, pertanto l’applicazione di diversi scenari di portata rilasciata da confrontare col regime naturale di riferimento, va comunque calcolata sull’intero corpo idrico e non solo nel tratto sotteso dove lo IARI può comunque permanere su valori di stato idrologico alterato (non buono) senza per questo compromettere il risultato finale sull’intero corpo idrico;
- l’applicazione dello IARI previsionale normalmente basato su un solo anno di confronto andrebbe comunque corretta con il fattore correttivo legato all’indice *SPI* (K_{SPI}) a 12 mesi, così come previsto nel sopracitato Manuale ISPRA. Nel caso specifico inoltre, nei diversi casi citati nelle controdeduzioni (traverse di sbarramento, punto VII, pag. 10), come anche riportato dal proponente, il regime delle portate in arrivo è chiaramente e ampiamente antropizzato, rispetto al possibile quadro naturale di riferimento. Ma anche qualora si volesse considerare l’alterazione di un anno rispetto al regime della serie di portate in arrivo, si può presumere che già la fascia di “normalità” (25°-75° percentile) possa risultare alquanto alterata (appiattita) rispetto ad una condizione di naturalità. In tale contesto non si può escludere che anche con un rilascio prossimo alla portata in arrivo, l’indice IARI valutato su un singolo anno possa non raggiungere risultati pari alla classe ‘buono/elevato’, qualora l’anno attuale considerato sia caratterizzato ad esempio da mensilità in cui si sono verificati eventi di morbida o piena.

Le osservazioni del proponente riportate al punto VII avrebbero potuto rappresentare la base di partenza e l’oggetto di un vero ‘Giudizio Esperto’ solo qualora avessero non solo evidenziato le criticità che possono mettere in dubbio l’efficacia dello IARI ma anche effettuato i necessari approfondimenti/valutazioni a conferma, correzione e interpretazione dei risultati numerici.

Si rammenta che le valutazioni del Comitato VIA sopra riportate, relative all’inadeguatezza dello IARI presentato dal proponente, sono state formulate nella seduta del 03/02/2021 senza entrare nel dettaglio di tutte le contestazioni riportate nella nota della Provincia di Belluno del 02/02/2021.

A fronte delle osservazioni presentate dal proponente in questa sede sulle valutazioni dello IARI formulate dalla Provincia di Belluno e riportate nella già citata nota del 02/02/2021, il Comitato VIA ritiene di integrare quanto sopra descritto con le ulteriori controdeduzioni di merito pervenute dalla medesima Provincia (prot. n. 9741 del 26/04/2021) acquisite con prot. reg. n. 189433 del 26/04/2021:

“Contestazione 1 – Secondo Dolomiti Derivazioni S.r.l., diversamente da quanto asserito dalle controparti, la realizzazione del progetto di derivazione permetterà ai corpi idrici interessati di mantenere lo stato ecologico “BUONO”.

Prima di tutto si osserva che, in base alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01.07.2015 (Causa-461/13) si è in presenza di deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della DQA, si degradi di una classe, **anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale.** La stessa sentenza inoltre prevede che debba essere negata l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale.

Pertanto, l'affermazione di Dolomiti Derivazioni S.r.l. e degli esperti ambientali dalla stessa incaricati, che la realizzazione del progetto permetterà di mantenere lo stato ecologico “BUONO” in entrambi i corpi idrici interessati, non solo è priva di qualsiasi evidenza scientifica oggettiva a proprio supporto, ma anche non incide minimamente su quelle che sono le considerazioni in merito alla non compatibilità della derivazione d'acqua in progetto con le disposizioni stabilite dalla Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) con sentenza del 01.07.2015 (Causa-461/13), riportate nel contributo istruttorio della Provincia di Belluno prot. n. 2718 del 02.02.2021, che dunque si confermano anche in questa sede. Questo perché, nel caso in esame, a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto si assiste ugualmente, indipendentemente dalla conservazione o meno dello stato ecologico dei corsi d'acqua interessati (T. Digon e Giau Storto), allo scadimento, almeno per quanto riguarda il Rio Giau Storto, dell'indice IARI, indicatore che rappresenta uno degli elementi di qualità di cui all'allegato V della DQA.

Appare inoltre singolare il fatto che, in questo caso il proponente ammetta che i corpi idrici interessati dal prelievo d'acqua ad uso idroelettrico (T. Digon e Giau Storto) manterranno lo stato ecologico “BUONO”, mentre al punto V delle stesse memorie scritte di controdeduzione riportanti la data del 25.02.2021 lo stesso proponente sostenga, in modo diametralmente opposto, che poiché l'indicatore ISECI risulta essere in stato “CATTIVO” sia per il T. Digon che per il Rio Giau Storto, lo stato ecologico degli stessi sia conseguentemente “CATTIVO”.

Contestazione 2 – Fa riferimento alla situazione relativa alle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, esistenti ed in fase di realizzazione, che contraddistingue il T.Digon (C.I. 525_120).

Per poter determinare quale sia l'effetto che la realizzazione e messa in esercizio di una nuova derivazione d'acqua comporta sull'alterazione del regime idrologico (misurabile attraverso l'indice IARI), è necessario eseguire un confronto diretto tra lo stato di fatto che si riscontra prima della realizzazione dell'opera, e lo stato di progetto (che deve quindi simulare la presenza del nuovo impianto). Ciò è anche espressamente richiesto, sia per quanto riguarda l'IQM sia per quanto riguarda lo IARI, dalle LL.GG. sul Piano di Monitoraggio e Controllo redatte da ARPAV (vedasi paragrafo 3.1.5), alla cui osservanza è tenuta anche la proposta della società Dolomiti Derivazioni S.r.l.

Ciò premesso, si conferma quanto già espresso da questa Provincia con il proprio contributo istruttorio prot. n. 2178 del 02.02.2021, in ordine al fatto che, per quanto riguarda il T. Digon (C.I. 525_20), in assenza della determinazione del valore dell'indice IARI per lo stato di fatto dell'intero corpo idrico (ovvero senza tener conto della derivazione d'acqua in progetto di Dolomiti Derivazioni S.r.l.), risulta impossibile eseguire un qualsiasi tipo di confronto con lo IARI simulato (ovvero calcolato tenendo conto della presenza dell'impianto in progetto di Dolomiti Derivazioni S.r.l.) relativo all'intero stesso C.I. 525_20.

Il corpo idrico in questione è infatti già interessato da due importanti sottensioni a fini idroelettrici: la prima in regolare esercizio (pratica 1328), e la seconda in fase di costruzione (pratica 1386). Ciò comporta che, indipendentemente dal considerare o meno, nella valutazione dello IARI del C.I. 525_20 relativa allo stato di fatto, la presenza del secondo impianto (pratica 1386 – attualmente non ancora in esercizio), la determinazione del suddetto indice non può essere fatta, come sostenuto dal proponente, assumendo che sul corpo idrico in questione non vi siano pressioni idrologiche significative, in quanto ciò non corrisponde alla realtà.

Per quanto concerne la dichiarazione del proponente secondo cui, per il tratto del C.I. 525_20 posto a monte dell'opera di presa in progetto, allo stato di fatto non vi sarebbero pressioni idrologiche significative,

in quanto, a detta dello stesso, non deve essere considerata la derivazione d'acqua concessa alla società Cadis S.r.l. (pratica 1386) poiché non in esercizio, si ritiene che ciò sia privo di fondamento, dal momento che l'impianto cui si fa riferimento è provvisto sia di concessione di derivazione d'acqua (R.D. 1775/1933) sia di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio (D.Lgs. 387/2003) ed è attualmente in fase di realizzazione, al termine della quale si suppone ragionevolmente che esso entri regolarmente in funzione.

Il proponente strumentalizza l'utilizzo, forse improprio ma pur sempre comprensibile, del termine "stato di fatto" che questa Provincia ha utilizzato nel proprio contributo istruttorio, allo scopo di sostenere che il tratto del T. Digon posto a monte della propria derivazione progettata sia, allo stato attuale, privo di significative pressioni idrologiche. In realtà il significato di quanto riportato nel contributo istruttorio della Provincia è chiaro: lo stato di fatto cui il proponente avrebbe dovuto far riferimento nel calcolo dello IARI del C.I. 525_20 è quello che vede sia la presenza dell'impianto del comune di San Nicolò di Comelico (pratica 1328) sia di quello della ditta Cadis S.r.l. (pratica 1386), ma non quella dell'impianto, in progetto, proposto da Dolomiti Derivazioni S.r.l..

Per quanto riguarda il tratto del C.I. 525_20 posto a valle della derivazione d'acqua in progetto, il proponente controdeduce esponendo una serie di argomentazioni relative allo IARI che confermano e rafforzano ulteriormente le considerazioni fatte da questa Provincia nel proprio contributo istruttorio prot. n. 2718 del 02.02.2021 e le censure nei confronti della proposta di Dolomiti Derivazioni S.r.l. che da queste derivano.

I risultati delle valutazioni sommarie riportate a titolo esplicativo nelle controdeduzioni della società Dolomiti Derivazioni S.r.l., oltre a non tener conto dell'impianto in fase di realizzazione e quindi dell'ormai prossima messa in esercizio della derivazione d'acqua ad esso connessa (pratica 1386), non fanno alcun confronto tra "stato di fatto" e "stato di progetto" relativi allo IARI del C.I. 525_20 nella sua interezza, come invece, si ribadisce, è espressamente richiesto dalle stesse LL.GG. di ARPAV (vedi paragrafo 3.1.5), ed è necessario per una corretta indicazione dell'entità dell'alterazione del regime idrologico del C.I. 525_20 provocata dalla messa in esercizio della nuova derivazione d'acqua proposta da Dolomiti Derivazioni S.r.l..

Infatti, il proponente semplicemente presenta i valori che, a suo dire, assumerebbe lo IARI dell'intero C.I. 525_20 con impianto di Dolomiti Derivazioni S.r.l. in esercizio (ovvero lo stato di progetto), nell'ipotesi di calcolo che considera i seguenti due distinti scenari:

- **scenario 1:** considera la presenza della sola nuova derivazione d'acqua proposta dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l.;
- **scenario 2:** oltre alla presenza della nuova derivazione d'acqua proposta da Dolomiti Derivazioni S.r.l., tiene conto, pur se in modo del tutto arbitrario e discutibile, anche della presenza dell'impianto del Comune di San Nicolò di Comelico (pratica 1328), la cui opera di presa è posta poco più a valle della sezione in corrispondenza della quale il progetto di Dolomiti Derivazioni S.r.l. colloca la restituzione delle portate turbinate dal proprio impianto.

Si deve far rilevare che entrambi gli scenari di calcolo dello IARI del C.I. 525-20, sopra citati, considerano la presenza dell'impianto proposto da Dolomiti Derivazioni, che è lo STATO DI PROGETTO, e non forniscono i valori dello IARI del C.I. 525-20 allo stato di fatto (ovvero senza l'impianto in progetto di Dolomiti Derivazioni S.r.l.).

Per sopperire alla suddetta mancanza, a puro titolo esemplificativo, questo ufficio, adottando le ipotesi di lavoro precisate dal proponente nelle controdeduzioni del 25.02.2021, pur non condividendone il tenore, che fanno riferimento ai due distinti scenari di calcolo sopra citati, ha valutato lo IARI del C.I. 525_20 relativo allo stato di fatto, utilizzando gli stessi dati, assunzioni e schemi di calcolo riportati nella relazione di Acquaprogram S.r.l. redatta in data 21.07.2019 (elaborato dal titolo: "Monitoraggio ambientale dei torrenti Digon e Giau Storto Piano di Monitoraggio e Controllo Fase ante operam anni 2018-2019") e nelle controdeduzioni del 25.02.2021, attraverso i quali il proponente è arrivato ai risultati, di seguito illustrati, esposti nel medesimo documento (Punto VII):

- **scenario 1:** IARI C.I. 525_20 = 0,733 (valore che tiene conto della presenza dell'impianto in progetto proposto da Dolomiti Derivazioni S.r.l. – quindi si riferisce allo stato di progetto);
- **scenario 2:** IARI C.I. 525_20 = 1,624 (valore che tiene conto della presenza dell'impianto in progetto proposto da Dolomiti Derivazioni S.r.l. – quindi si riferisce allo stato di progetto).

L'esito delle valutazioni d'ufficio, che di fatto si limitano al calcolo di una semplice media pesata dei valori di IARI indicati dal proponente sulle lunghezze dei singoli tratti (in totale 3) nei quali può essere suddiviso il C.I. 525_20, è riportato nelle tabelle che seguono:

SCENARIO 1 - stato di progetto

	Lunghezza TRATTO [km]	IARI TRATTO [-]
Tratto di monte	6,360	0,050
Tratto sotteso	2,677	3,026
Tratto di valle	2,634	0,050

IARI 525_20 (stato progetto) **0,733**

SCENARIO 1 - stato di fatto

	Lunghezza TRATTO [km]	IARI TRATTO [-]
Tratto di monte	6,360	0,050
Tratto sotteso	2,677	0,050
Tratto di valle	2,634	0,050

IARI 525_20 (stato di fatto) **0,050**

SCENARIO 2 - stato di progetto

	Lunghezza TRATTO [km]	IARI TRATTO [-]
Tratto di monte	6,360	0,050
Tratto sotteso	2,677	3,026
Tratto di valle	2,634	4,000

IARI 525_20 (stato di progetto) **1,624**

SCENARIO 2 - stato di fatto

	Lunghezza TRATTO [km]	IARI TRATTO [-]
Tratto di monte	6,360	0,050
Tratto sotteso	2,677	0,050
Tratto di valle	2,634	4,000

IARI 525_20 (stato di fatto) **0,941**

La suddivisione del C.I. 525_20 in tre distinte tratte omogenee è stata proposta dallo stesso richiedente che riconosce l'esistenza: del tratto posto a monte della derivazione d'acqua in progetto, del tratto sotteso dalla derivazione d'acqua in progetto e del tratto posto a valle della restituzione della derivazione d'acqua in progetto.

In entrambi gli scenari, il confronto tra "stato di fatto" e "stato di progetto" (ovvero simulando la presenza dell'impianto proposto dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. sul C.I. 525_20) non lascia spazio a dubbi di sorta: è evidente che per entrambi gli scenari considerati, a seguito della messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto si assisterebbe ad un drastico peggioramento dello IARI del C.I. 525_20 (ovvero una forte alterazione del regime idrologico).

Lo scenario 1 non necessita di ulteriori chiarimenti, essendo palese l'evidenza che, e a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto, proposta da Dolomiti Derivazioni S.r.l., si assisterebbe ad un declassamento dello IARI del C.I. 525_20, che passerebbe da "ELEVATO" (IARI = 0,05) a "NON BUONO" (IARI = 0,733).

Per quanto riguarda lo scenario 2, nonostante rilevi uno IARI per il C.I. 525_20 che già allo stato di fatto risulta essere "NON BUONO" (IARI = 0,941) che, a seguito della realizzazione dell'impianto in progetto, subisce un ulteriore drastico peggioramento (IARI = 1,624), occorre segnalare che tale circostanza rende ancora una volta la proposta di progetto della società Dolomiti Derivazioni S.r.l. ugualmente non compatibile con quanto stabilito dalla Sentenza della CGE del 01.07.2015. Infatti, la suddetta sentenza nel fornire il chiarimento al concetto di "deterioramento dello stato" di un corpo idrico superficiale, precisa quanto segue:

"2. La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degrada di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i)."

Nel caso in esame (scenario 2) uno degli elementi di qualità di cui all'allegato V delle DQA, ovvero l'alterazione del regime idrologico (quantificata attraverso l'indice IARI), si trova già allo stato di fatto nella classe più bassa (IARI C.I. 525_20 - "NON BUONO"), pertanto poiché a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto si assisterebbe ad un ulteriore drastico peggioramento dello suddetto elemento di qualità, è palese il fatto di essere comunque in presenza di un "deterioramento dello stato" del C.I. 525_20, fatto che rende l'iniziativa in progetto non compatibile con quanto previsto dalla DQA (vedasi sentenza della CGE del 01.07.2015).

I risultati relativi ad entrambi gli scenari introdotti dallo stesso proponente (confronto tra stato di fatto e stato di progetto), in realtà non fanno altro che rafforzare la tesi già sostenuta dalla Provincia di Belluno con il proprio contributo istruttorio prot. n. 2718 del 02.02.2021, secondo la quale la proposta in progetto presentata da Dolomiti Derivazioni S.r.l. non sarebbe compatibile con le disposizioni stabilite dalla Corte di

Giustizia Europea (Grande Sezione) con sentenza del 01.07.2015 (Causa-461/13). Inoltre, si sottolinea il fatto che, sulla base dei chiarimenti forniti dallo stesso proponente con le controdeduzioni del 25.02.2021, la suddetta non compatibilità del progetto con le disposizioni della DQA, che nel contributo istruttorio della Provincia di Belluno era riferita al solo Rio Giau Storto, ora deve essere estesa anche al torrente Digon (C.I. 525_20).

Contestazione 3 – Dolomiti Derivazioni S.r.l. pone dei dubbi circa la non rispondenza dei valori numerici derivanti dal modello di calcolo dello IARI (fonte ISPRA) con i risultati attesi per i corsi d'acqua interessati.

Per quanto a conoscenza dello scrivente ufficio, gli esiti delle simulazioni di calcolo relative allo IARI, che la ditta sostiene di aver eseguito a posteriori, ovvero dopo aver ricevuto il preavviso di parere negativo di compatibilità ambientale da parte della Regione Veneto, non risultano essere stati allegati alle controdeduzioni del 25.02.2021, e quindi non vi è alcuna evidenza sul metodo applicato per eseguire le stesse simulazioni. Ciononostante, le considerazioni fatte dal proponente riguardo allo IARI del torrente Digon (C.I. 525_20), nelle quali si sostiene che: "per raggiungere lo stato 'Buono' sarebbe necessario rilasciare tutta la portata in arrivo", non fanno altro che rafforzare ancora una volta la tesi sostenuta dalla Provincia di Belluno nel proprio contributo istruttorio prot. n. 2718 del 02.02.2021, che ritiene che la realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto non sia compatibile con gli obiettivi della DQA; infatti tale affermazione del proponente dimostra ancora una volta che il prelievo d'acqua proposto comporta lo scadimento dell'indice IARI (che rappresenta uno degli elementi di qualità specificamente previsti dall'allegato V alla DQA) e dunque, richiamata la Sentenza della C.G.E. del 01.07.2015, lo stesso non deve essere autorizzato. Lo scadimento dell'indice IARI nel tratto sotteso dalla derivazione d'acqua in progetto risulta chiaramente dalle affermazioni stesse del proponente, dal momento che egli stesso in sede di controdeduzioni ammette che:

1. se si rilasciassero tutte le portate in arrivo a valle della sezione di presa dell'impianto in progetto ("stato di fatto", ovvero impianto di Dolomiti Derivazioni S.r.l. non in esercizio), lo IARI del T. Digon per quanto concerne il tratto sotteso dall'impianto risulterebbe essere "BUONO" (valore numerico dello IARI compreso tra 0,05 e 0,15);
2. il valore dello IARI del tratto sotteso dall'impianto in progetto, già calcolato dagli esperti ambientali di Acquaprogram S.r.l., risulta essere pari a 3,026 e quindi palesemente "NON BUONO".

Per quanto riguarda il Rio Giau Storto ed in particolare l'affermazione del proponente secondo cui: "paradossalmente, anche rilasciando l'intera portata in arrivo il valore dello IARI sarebbe di 0,399, ovvero ancora di stato 'Non Buono' ", è da precisare che tale risultato, totalmente in disaccordo con il valore attribuibile al suddetto corso d'acqua in assenza di evidente alterazione del regime idrologico (IARI "ELEVATO" – valore numerico non superiore a 0,05), sia attribuibile alle ipotesi di calcolo assunte dalla società Acquaprogram S.r.l. (vedasi capitolo 4.6 dell'elaborato dal titolo: "Monitoraggio ambientale dei torrenti Digon e Giau Storto Piano di Monitoraggio e Controllo Fase ante operam anni 2018-2019"), in particolare per quanto riguarda la ricostruzione delle serie storiche delle portate medie mensili in corrispondenza delle sezioni di presa sul T.Digon e sul Rio Giau Storto.

Gli esperti ambientali incaricati dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. hanno infatti effettuato la ricostruzione delle serie storiche (dal 1993 al 2018, per il T. Digon e dal 1986 al 2018, per il Rio Giau Storto) delle portate medie mensili in corrispondenza delle sezioni di presa in progetto sul T.Digon (C.I. 525_20) e sul Rio Giau Storto, partendo dalle misure di portata effettuate da ARPAV, rispettivamente, lungo il T. Boite in corrispondenza della stazione idrometrica di Podestagno e lungo il T. Padola in corrispondenza della stazione di Santo Stefano di Cadore, senza tuttavia presentare alcun tipo di verifica o considerazione idonea a dimostrare come tale scelta (che non dipende dalla metodologia di calcolo dello IARI utilizzata), fosse da ritenersi effettivamente idonea al fine di rappresentare in modo adeguato il regime idrologico che caratterizza allo stato attuale il T. Digon ed il Rio Giau Storto nei tratti interessati dalla derivazione d'acqua in progetto.

La prova evidente del fatto che tale tipo di verifica, che si ricorda essere una responsabilità del progettista a giustificazione delle scelte e delle ipotesi di calcolo da esso stesso avanzate, non sia stata in alcun modo eseguita con riferimento al caso in esame, si ottiene ponendo a confronto, sia per il T. Digon che per il Rio Giau Storto, le portate medie mensili derivanti dalle misure effettive di portata che la società Acquaprogram S.r.l. dichiara di aver eseguito sul T. Digon e sul Rio Giau Storto a partire dal mese di giugno del 2018 fino al mese di maggio 2019 (Tabelle n. 34 e n. 39, relazione Acquaprogram) e le portate medie mensili relative

al periodo che va da giugno 2018 fino a dicembre 2018 che sono state ricostruite dalla società Acquaprogram S.r.l. a partire dai dati di portata di Podestagno e di Santo Stefano di Cadore (vedasi Tabelle n. 33 e n. 38, relazione Acquaprogram).

Si riporta, nella tabella che segue, il confronto delle portate medie mensili nel periodo che va dal mese di giugno 2018 al mese di dicembre 2018 misurate dal proponente sul T. Digon (Tabella 34, relazione Acquaprogram) e delle portate medie mensili ricostruite dai tecnici incaricati a partire dai dati di portata forniti da ARPAV e relativi alla stazione di misura sul T. Boite in località Podestagno (Tabella 33, relazione Acquaprogram).

	Giu-2018	Lug-2018	Ago-2018	Set-2018	Ott-2018	Nov-2018	Dic-2018
	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]
Dati ricostruiti (Tab. 33)	1,870	1,210	1,200	1,310	1,940	1,250	0,580
Misure effettuate (Tab. 34)	1,051	0,754	0,756	0,725	0,41	0,976	0,415
Differenze %	77,9%	60,5%	58,7%	80,7%	373,2%	28,1%	39,8%

Si riporta, nella tabella che segue, il confronto delle portate medie mensili nel periodo che va dal mese di giugno 2018 al mese di ottobre 2018 misurate dal proponente sul Rio Giau Storto (Tabella 39, relazione Acquaprogram) e delle portate medie mensili ricostruite dai tecnici incaricati a partire dai dati di portata forniti da ARPAV e relativi alla stazione di misura sul T. Padola in località Santo Stefano di Cadore (Tabella 38, relazione Acquaprogram).

	Giu-2018	Lug-2018	Ago-2018	Set-2018	Ott-2018	Nov-2018	Dic-2018
	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]
Dati ricostruiti (Tab. 38)	0,200	0,120	0,110	0,140	0,210	-	-
Misure effettuate (Tab. 39)	0,303	0,085	0,064	0,072	0,056		
Differenze %	-34,0%	41,2%	71,9%	94,4%	275,0%	-	-

In entrambi i casi, sia che ci si riferisca al T. Digon sia al Rio Giau Storto, il confronto tra le portate medie mensili misurate e quelle ricostruite da Acquaprogram a partire dai dati ARPAV di Podestagno e di Santo Stefano di Cadore, mostra in modo evidente come tra le stesse, pur riferendosi allo stesso mese ed alla stessa sezione d'alveo, non sussista alcun tipo di correlazione (le differenze percentuali sono ragguardevoli). Ne consegue pertanto l'ovvia conclusione che esse non siano da ritenersi idonee per rappresentare il regime idrologico effettivo che, allo stato di fatto, caratterizza il T. Digon ed Rio Giau Storto e, di conseguenza, che non siano idonee ad effettuare valutazioni affidabili (perlomeno in termini assoluti) riguardo allo IARI dei corsi d'acqua in esame.

Gli esperti ambientali incaricati dal proponente, rendendosi conto di tale palese evidenza, avrebbero quindi dovuto, prima di effettuare ogni altra considerazione o calcolo in merito allo IARI, mettere in risalto tale situazione, provvedendo poi a correggere le ipotesi di lavoro da essi stessi assunte (ovvero la ricostruzione delle serie storiche delle portate medie mensili per il T. Digon e per il Rio Giau Storto) andando a costruire un modello idrologico (modello afflussi/deflussi) che fosse idoneo ai fini della caratterizzazione idrologica dei corsi d'acqua interessati, e per la cui taratura i progettisti avrebbero potuto (e dovuto) far ricorso alle misure di portata da essi eseguite in loco (T. Digon e Rio Giau Storto) da giugno 2018 a maggio 2019, il cui scopo principale, per cui vengono richieste in fase di progetto, è proprio quello.

Sulla base di tutto quanto sopra, il fatto che i risultati dello IARI allo "stato di fatto" relativi al Rio Giau Storto ottenuti dal proponente e presentati nelle controdeduzioni del 25.02.2021 (IARI = 0,399) siano ben lontani dal risultato atteso (IARI "ELEVATO" - valore numerico non superiore a 0,05), è un errore imputabile esclusivamente al proponente ed alle assunzioni dallo stesso effettuate, sul quale lo stesso richiedente in sede di presentazione dei risultati dell'ante operam (vedasi relazione Acquaprogram) ha deciso di non approfondire, risolvendo le criticità negative evidenziate facendo ricorso al cosiddetto "giudizio esperto" (vedasi paragrafo 4.6.2.4), in base al quale sostenere, pur in assenza di qualsiasi evidenza scientifica al riguardo, che: "nonostante lo IARI risulti in stato non buono, il torrente manterrà comunque delle caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da consentire di considerarlo in buono stato

ecologico”.

Prima di far ricorso al giudizio esperto per dare una giustificazione ai negativi risultati ottenuti dello IARI, gli esperti di Acquaprogram avrebbero dovuto approfondire l'aspetto relativo alla ricostruzione delle serie storiche delle portate medie mensili per il T. Digon e per il Rio Giau Storto (ovvero il modello idrologico), ponendosi in maniera critica e oggettiva rispetto ai risultati da loro stessi ottenuti e rispetto alle misure di portata da loro stessi effettuate nel periodo che va da giugno 2018 a maggio 2019, che dimostrano la non correttezza dei loro assunti iniziali.

Riguardo alle considerazioni fatte dal proponente e riportate nelle controdeduzioni del 25.02.2021 che chiamano in causa le sperimentazioni condotte da ENEL Green Power per quanto concerne la “corretta definizione del Deflusso Ecologico in numerose derivazioni idroelettriche del Veneto”, si ritiene di non dover entrare nel merito poiché si tratta chiaramente di atti che nulla hanno a che vedere con il preavviso di assunzione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo per la proposta di progetto presentata da Dolomiti Derivazioni S.r.l. sul T. Digon e sul Rio Giau Storto (vedi 10-bis regionale), ed i cui risultati e valutazioni non sono agli atti dello scrivente ufficio né allegati alle controdeduzioni del 25.02.2021.

Certo è che, se gli studi sono stati condotti con il medesimo approccio sopra contestato, non si esclude che anche in questo caso i risultati anomali, non conformi con i valori attesi, possano essere imputabili allo stesso genere di errori.

Per concludere, occorre infine porre l'attenzione sul fatto che: la metodologia di calcolo dello IARI proposta dall'ISPRA ed utilizzata dal proponente risulta formalmente corretta e riconosciuta in ambito scientifico, per cui, indipendentemente dal fatto che dall'applicazione della stessa possano, a causa dell'oggettiva mancanza di adeguate serie storiche di portata e dei palesi errori sulla stima delle stesse commessi dalla società Acquaprogram S.r.l., scaturire per quanto concerne lo “stato attuale” dei risultati non conformi ai valori attesi (valore atteso dello IARI allo stato di fatto per il Rio Giau Storto: “ELEVATO”), se utilizzata in termini di confronto tra “stato di fatto” (che ancora non vede la presenza dell'impianto in progetto di Dolomiti Derivazioni S.r.l.) e “stato di progetto” (ovvero simulando l'esercizio della derivazione in progetto) fornisce, indiscutibilmente, dei risultati che sono in grado di mettere in evidenza, in modo del tutto oggettivo, quale sia l'effetto che la realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto avrebbe nei confronti dell'alterazione del regime idrologico.

Infatti, richiamando i risultati presentati dallo stesso proponente nelle controdeduzioni del 25.02.2021 e quelli già esposti nella relazione di Acquaprogram S.r.l. che illustra gli esiti della campagna di monitoraggio ante operam per il T. Digon ed il Rio Giau Storto (elaborato: “Monitoraggio ambientale dei torrenti Digon e Giau Storto Piano di Monitoraggio e Controllo Fase ante operam anni 2018-2019), lo scenario che contraddistingue il Rio Giau Storto è quello che segue:

- stato di fatto (non considera la presenza dell'opera di presa in progetto): il valore numerico dello IARI fornito dal proponente risulta essere pari a **0,399** (come dichiarato al Punto VII delle controdeduzioni del 25.02.2021);
- stato di progetto (simula la presenza della derivazione d'acqua in progetto): il valore numerico dello IARI per quanto riguarda il tratto del Rio Giau Storto sotteso dall'impianto in progetto risulta essere pari a **0,982** (paragrafo 4.6.2.2, pag. 80, relazione Acquaprogram);

Per la determinazione del valore dello IARI allo stato di progetto, che sia rappresentativo di tutto il Rio Giau Storto e non solo del suo tratto finale che risulta essere sotteso dalla derivazione d'acqua in progetto, occorre eseguire la media pesata dei valori sopra riportati (0,399 per il tratto a monte della presa in progetto e 0,982 per il tratto a valle della stessa) rispetto alle lunghezze dei tratti interessati. Sulla base di quanto già evidenziato nel contributo istruttorio di questa Provincia il Rio Giau Storto ha una lunghezza complessiva pari a 3,864 km e ne è prevista una sottensione pari a 0,765 km, per cui il tratto a monte dell'opera di presa in progetto ha una lunghezza pari a 3,099 km. In tali condizioni, la media pesata fornisce un valore dello IARI pari a **0,867**; valore che si riferisce all'intero Rio Giau Storto nell'ipotesi che la derivazione in progetto sia in esercizio.

Pertanto, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto si assiste ad un drastico peggioramento dello stato di alterazione del regime idrologico dell'intero Rio Giau Storto, messo in chiara evidenza da una sostanziale variazione dello IARI tra stato di fatto e stato di progetto (variazione IARI = 0,468).

Contestazione 4 – Secondo la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. in sede di VIA le amministrazioni competenti non avrebbero tenuto conto dei giudizi esperti relativi allo IARI per il T.Digon e per il Rio Giau

ALLEGATO B

AL DECRETO n. 518 del -4 GIU. 2021

Storto contenuti nella relazione che espone gli esiti della campagna di monitoraggio ambientale ante operam, redatta da Acquaprogram S.r.l..

Secondo quanto sostenuto dal proponente nelle controdeduzioni del 25.02.2021, gli uffici nel valutare il progetto presentato da Dolomiti Derivazioni S.r.l. non avrebbero tenuto conto dei giudizi esperti che la società Acquaprogram S.r.l. ha formulato (vedasi paragrafi 4.6.1.4 e 4.6.2.4) con l'intento di superare le criticità relative allo IARI messe in evidenza dalle valutazioni numeriche condotte dagli stessi esperti ambientali sia per quanto riguarda il T. Digon (C.I. 525_20) che il Rio Giau Storto.

Innanzitutto occorre precisare che entrambi i giudizi esperti presentati da Acquaprogram S.r.l., sia quello relativo al T.Digon (paragrafo 4.6.1.4) sia quello relativo al Rio Giau Storto (paragrafo 4.6.2.4), oltre ad essere del tutto arbitrari e privi di qualsiasi tipo di riscontro scientifico oggettivo, non affrontano in modo diretto l'oggetto di studio, ovvero il regime idrologico e la sua alterazione a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, come invece richiede la norma in vigore (vedasi LL.GG. ISPRA, citate dalla stessa Dolomiti Derivazioni S.r.l.); inoltre detti giudizi, in modo non pertinente, chiamano in causa una serie di indicatori (LIMeco, MacrOper e IQM) che non trattano in modo diretto il regime idrologico e, pertanto, non sono affatto idonei a supportare valutazioni di merito relative allo specifico indicatore idrologico. In più, qualsiasi altro tipo di valutazione indiretta sullo IARI che dall'esame dei sopracitati indicatori potesse comunque emergere, nel caso di specie non ha alcun valore reale, in quanto gli unici dati effettivi disponibili che riguardano LIMeco, MacrOper e IQM fanno riferimento allo stato di fatto e quindi in assenza dell'impianto idroelettrico. Pertanto, non possono essere utilizzati quali indicatori indiretti dell'alterazione del regime idrologico dello stato di progetto, come invece i giudizi esperti formulati dalla società Acquaprogram S.r.l. si propongono di fare.

Nonostante quanto sopra rilevato, si riporta comunque di seguito quanto sentenziato dagli esperti ambientali di Acquaprogram S.r.l. con i giudizi esperti in parola:

- T. Digon (paragrafo 4.6.1.4): "Per tutto quanto sopra esposto si ritiene pertanto che nonostante lo IARI, come prevedibile, risulti in stato non buono, il torrente Digon manterrà comunque della caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da consentire di considerarlo in buono stato ecologico.";
- Rio Giau Storto (paragrafo 4.6.2.4): "per tutto quanto sopra esposto si ritiene che nonostante lo IARI risulti in stato non buono, il torrente manterrà comunque della caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da consentire di considerarlo in buono stato ecologico."

Quindi risulta del tutto palese ed evidente che gli stessi tecnici di Acquaprogram S.r.l., affermino non esservi alcun dubbio sul fatto che, indipendentemente dai risultati numerici dagli stessi ottenuti, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, il valore dello IARI del T. Digon e del Rio Giau Storto (perlomeno per quanto riguarda i tratti effettivamente sottesi) sia chiaramente "NON BUONO".

Tale constatazione di fatto non fa altro che confermare e rafforzare la tesi sostenuta da questa Provincia con riferimento al Rio Giau Storto, espressa nel contributo istruttorio n. 2718 del 02.02.2021, secondo cui, poiché a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto si assiste ad uno scadimento dello IARI, il quale anche tenendo conto dei giudizi esperti di Acquaprogram S.r.l. passerebbe comunque da "ELEVATO" a "NON BUONO", l'impianto in progetto non sarebbe compatibile con le disposizioni di cui alla Sentenza della C.G.E. (Grande Sezione) del 01.07.2015. Ciò indipendentemente dal fatto che il Rio Giau Storto anche a seguito della realizzazione dell'opera in progetto possa mantenere, come sostenuto in modo del tutto arbitrario da Acquaprogram S.r.l., delle caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da consentire di considerarlo in buono stato ecologico. Infatti un valore di IARI "NON BUONO", si ricorda, è perfettamente compatibile con uno stato ecologico "BUONO" (Cfr. DM 260/2010), ragion per cui i giudizi esperti di Acquaprogram srl non hanno alcun influenza rispetto alla determinazione del valore dello IARI."

VALUTAZIONI CONCLUSIVE


- VISTA** la nota prot. n. 71678 del 16/02/2021 con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato alla società Dolomiti Derivazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni;
- PRESO ATTO** che, in risposta alla nota di cui sopra, la società Dolomiti Derivazioni ha presentato le proprie osservazioni in data 26/02/2021 con prot. reg. n. 93707 del 01/03/2021;
- CONSIDERATE** le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 0011855-P del 26/04/2021, acquisita con prot. reg. 190642 del 27/04/2021;
- CONSIDERATO** che le osservazioni della società proponente non hanno portato nuove argomentazioni in tema di Valutazione d'incidenza ambientale confermando pertanto l'esito non favorevole della valutazione d'incidenza espresso con Relazione Istruttoria 06_21 del 20/01/2021, in quanto *"in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi ed inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l'assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto"*;
- CONSIDERATO** il contributo istruttorio della Provincia di Belluno (prot. n. 9741 del 26/04/2021) acquisito con prot. reg. n. 189433 del 26/04/2021;
- RICHIAMATE** le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio ed esposte nella relazione istruttoria, sulle osservazioni presentate dalla società Dolomiti Derivazioni,


TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il delegato della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica ed il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A.), all'unanimità dei presenti, conferma il

parere non favorevole

al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in esame, in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger


Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luca Marchesi


Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia
